



approfondimenti

TAX FREE SHOPPING - OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA - DISPOSIZIONI ATTUATIVE - SERVIZIO "OTELLO 2.0"

Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dell'Unione Europea di beni destinati all'uso personale o familiare per un importo complessivo (Iva inclusa) superiore a 155 euro, da trasportare nei bagagli personali fuori del territorio doganale Ue, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta ai sensi dell'articolo 38-*quater*, D.P.R. 633/1972. Il 22 maggio 2018 sono stati pubblicati due documenti di prassi (oltre alla determinazione n. 54088 è stata pubblicata anche la nota n. 54505) che hanno diffuso le istruzioni operative e ridefinito la procedura per ottenere lo sgravio dell'Iva. Il cedente deve emettere fattura elettronica e trasmettere al *software* Otello 2.0 il messaggio con i dati della fattura per il *tax free shopping* al momento dell'emissione. Il cessionario da prova dell'uscita delle merci dal territorio con il codice di visto digitale generato da Otello 2.0 (superando così il timbro in dogana). Nel caso in cui l'uscita del bene dal territorio Ue avvenga tramite un altro Stato membro, la prova di uscita sarà fornita dalla dogana estera secondo le regole vigenti in tale Paese.

Con la determinazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell'Agenzia delle Entrate 22.5.2018 n. 54088, sono state emanate le disposizioni attuative dell'obbligo di emissione in modalità elettronica delle fatture relative al tax free shopping a partire dall'1.9.2018.

È stata emanata anche la nota Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 22.5.2018 n. 54505, che fornisce istruzioni operative per l'utilizzo dei servizi di "OTELLO 2.0" (Online Tax Refund at Exit: Light Lane Optimization) e la gestione del periodo transitorio sino al 31.8.2018.

Sgravio dell'imposta e obbligo di fatturazione elettronica

L'art. 38-*quater* del DPR 633/72 prevede che possono essere effettuate senza pagamento dell'IVA le cessioni di beni a soggetti domiciliati o residenti fuori dell'UE a condizione che:

- l'ammontare complessivo dell'operazione, comprensivo dell'IVA, non sia superiore a 154,94 euro;
- i beni siano destinati all'uso personale o familiare;
- i beni siano trasportati nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'UE entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
- sia emessa fattura e l'esemplare consegnato al cessionario sia restituito al cedente, entro il quarto mese successivo all'effettuazione dell'operazione, munito del visto dell'ufficio doganale di uscita dall'UE.

L'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni di cui al predetto art. 38-*quater* del DPR 633/72 deve essere effettuata in modalità elettronica a decorrere dall'1.9.2018 (art. 4-bis del DL 22.10.2016 n. 193, conv. L. 1.12.2016 n. 225, come modificato dall'art. 1 co. 1088 della L. 27.12.2017 n. 205).

Accreditamento ai servizi

I soggetti interessati possono accreditarsi ai servizi digitali offerti da "OTELLO 2.0" attraverso i sistemi nazionali di identità digitale.

Modalità di utilizzo

Sono messe a disposizione sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le specifiche che stabiliscono:

- le modalità tecniche e operative di dialogo con "OTELLO 2.0";
- i tracciati per lo scambio dei messaggi con le relative regole e condizioni;

Aderente a:



- le modalità di acquisizione da parte del cessionario della documentazione necessaria per ottenere il visto digitale al punto di uscita dal confine nazionale o UE che conferisce titolo al rimborso/sgravio dell'imposta.

Prova dell'uscita delle merci

La prova dell'uscita delle merci è fornita:

- dal codice di visto digitale univoco generato da "OTELLO 2.0" (al posto del timbro apposto sul documento fiscale da parte della dogana di uscita), in caso di apposizione del visto in un punto di uscita nazionale;
- secondo le modalità vigenti nello Stato membro dell'UE interessato, qualora l'uscita dal territorio doganale UE avvenga attraverso un altro Stato membro.

Trasmissione dei dati della fattura e dell'eventuale nota di variazione

Il cedente è tenuto a trasmettere a "OTELLO 2.0":

- il messaggio contenente i dati della fattura per il tax free shopping al momento della relativa emissione; il documento (in formato analogico o elettronico) contenente il codice ricevuto in risposta che certifica l'avvenuta acquisizione dei dati da parte del sistema deve essere messo a disposizione del cessionario;
- il messaggio contenente i dati dell'eventuale nota di variazione IVA (art. 26 del DPR 633/72) al momento dell'effettuazione della stessa.

Qualora si verifichi un'impossibilità temporanea di trasmissione dei predetti messaggi, il cedente provvede alla trasmissione dei dati non appena il sistema ritorna a essere disponibile.

Interoperatività con i sistemi vigenti e semplificazioni

Per consentire al cedente di assolvere, con un solo invio, anche agli adempimenti comunicativi di natura fiscale, è previsto che i dati di competenza dell'Agenzia delle Entrate trasmessi a "OTELLO 2.0" siano messi automaticamente a disposizione in un'apposita area riservata.

Le informazioni sullo stato di apposizione del visto digitale sulle fatture per il tax free shopping, inoltre, sono trasmesse all'Agenzia delle Entrate.

Decorrenza delle disposizioni

Anticipando il termine dell'1.9.2018 fissato dall'art. 1 co. 1088 della L. 27.12.2017 n. 205, la determinazione in esame è immediatamente applicabile a tutte le fatture per il tax free shopping, nonché alle relative note di variazione, trasmesse attraverso "OTELLO 2.0".

La nota Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 22.5.2018 n. 54505 precisa che, a partire dall'1.12.2018, tutte le operazioni relative al tax free shopping dovranno essere trattate esclusivamente con "OTELLO 2.0", salvo le fatture emesse da cedenti UE non stabiliti nel territorio italiano.

Brescia, 28 giugno 2018

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it